Elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento

Normativa di riferimento

- Statuto art. 38 comma 3 lettera d):
  3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università di Ferrara ed istituiti presso il Dipartimento.

Nelle more dell'emanazione del Regolamento generale, viene adottato per quanto compatibile il Regolamento per l'elezione dei Direttori di Dipartimento (precedente al nuovo Statuto 2016), che all'art. 2 commi 3 e 5 definisce il criterio con cui determinare la rappresentanza dei dottorandi presente nel Consiglio di Dipartimento:

- Regolamento per l'elezione dei Direttori di Dipartimento art. 2 commi 3 e 5:
  3. Gli iscritti ai corsi di dottorato afferenti a ciascun Dipartimento eleggono il proprio rappresentante in Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 3 lettera d) dell'art. 31 e con le modalità di cui all'art. 55 dello Statuto. A tal fine gli iscritti ai corsi di dottorato si considerano afferenti al Dipartimento a cui afferisce il proprio tutore. Nel caso di tutori esterni all'Ateneo, o di tutori non ancora nominati al momento delle elezioni, i dottorandi afferiscono al Dipartimento indicato quale sede del Corso di Dottorato nella banca dati ministeriale.
  L'elettorato passivo compete ai dottorandi afferenti al Dipartimento che siano iscritti al primo o al secondo anno di dottorato, non invece ai dottorandi che siano già iscritti al terzo anno o che siano in proroga.
  5. I rappresentanti di cui ai commi precedenti durano in carica un triennio accademico e possono essere rieletti (...) consecutivamente nella funzione per una sola volta.

Normativa generale per le elezioni

DPR 382/80 Art. 99. - Norme per le designazioni elettive

- *1. Le designazioni elettive (..) avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto (...).*
- Statuto art. 52, commi 1, 3 e 5:
  1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
  3. Il Decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione nelle cariche individuali almeno 60 giorni prima della loro scadenza; il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi 10 giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
  5. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti che rivestono funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca e i componenti del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le altre componenti si procederà al rinnovo entro 30 giorni dalla cessazione. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sulla parità di genere del maggio 2014:
(Il Senato Accademico/il Consiglio di Amministrazione)

delibera

per quanto di competenza:
- *(...)*
- *in merito alle candidature:*
  - *di rendere obbligatoria la presentazione di formale candidatura nei procedimenti elettorali previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;*

- *che qualora in tali procedimenti al termine di scadenza per la presentazione, le candidature di un genere risultino inferiori ad un terzo del totale, l'organo che cura la procedura elettiva, dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per una sola volta. Qualora allo scadere del nuovo termine le candidature di un genere permangano inferiori ad un terzo, si procede comunque con le votazioni.*
  Tali disposizioni, in ottemperanza all'art.16, commi 5 e 6 dello Statuto Unife, si applicano anche per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- *che nei procedimenti di designazione di componenti di organi collegiali, gli organi competenti alla designazione devono garantire una composizione dell'organo collegiale in modo che nessuno dei due generi venga rappresentato in misura superiore ai 2/3 ove le condizioni lo consentano;*
- *che nei procedimenti elettorali:*
  - *di organi monocratici: in caso di parità di voti, nella votazione di ballottaggio, prevale il candidato del genere meno rappresentato nel corrispondente elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature;*
  - *di organi collegiali:*
    a) per l'assegnazione di un'unica rappresentanza: in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature;
    b) per l'assegnazione di più rappresentanti nello stesso organo collegiale: in caso di parità di voti tra candidati, per l'ultimo rappresentante da eleggere, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature; tale previsione non si applica qualora gli altri rappresentanti eletti appartengano già al genere meno rappresentato in misura superiore ai 2/3;
- *che qualora dall'applicazione del criterio di riserva di 1/3 al genere meno rappresentato non risulti un numero intero di componenti, tale numero si intende arrotondato per eccesso all'unità superiore.*